

## REGOLAMENTO (CE) N. 745/2000 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2000

che prevede una deroga al regolamento (CE) n. 2316/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio per quanto riguarda il ritiro dei terreni dalla produzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2704/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 per quanto riguarda il ritiro dei terreni dalla produzione. L'articolo 19, paragrafo 2, di detto regolamento prevede in particolare che le superfici ritirate dalla produzione debbano restare a riposo per un periodo che inizi non oltre il 15 gennaio e si concluda non prima del 31 agosto. Il paragrafo 3 dell'articolo 19 precisa inoltre che le superfici ritirate in linea di massima non debbono essere utilizzate per produzioni agricole né essere destinate ad un uso lucrativo.
- (2) Nel dicembre 1999 alcune regioni della Comunità sono state colpite da tempeste eccezionali che hanno causato gravi danni alle superfici forestali di diversi Stati membri e hanno creato un afflusso di legname che mette in pericolo il mercato di tale settore. L'impiego dei terreni messi a riposo nell'ambito del regime dei seminativi potrebbe alleviare tale situazione permettendo lo stoccaggio temporaneo del legname in questione in attesa che venga prelevato dall'industria utilizzatrice. È opportuno tuttavia prevedere misure che garantiscano il

rispetto del carattere non lucrativo di tale impiego dei terreni.

- (3) Occorre pertanto derogare al regolamento (CE) n. 2316/1999.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le campagne 2000/2001 e 2001/2002, in deroga all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2316/1999, i terreni dichiarati come messi a riposo possono essere utilizzati per lo stoccaggio degli alberi abbattuti dalle tempeste del dicembre 1999 nelle regioni dichiarate sinistrate dagli Stati membri.

*Articolo 2*

Gli Stati membri interessati prendono tutte le misure necessarie per garantire il rispetto del carattere non lucrativo della messa a disposizione dei terreni a riposo utilizzati per lo stoccaggio.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 15 gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 327 del 21.12.1999, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU L 280 del 30.10.1999, pag. 43.